

# Opposizione EX ART. 22 1. 689/81 avverso il verbale di contestazione : Sentenza del Giudice Di Pace Di Grosseto n. 72/05

**Autore:** sentenza

**In:** Magistratura ordinaria

\*\*\*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE Dr. CAPANI VINCENZO

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta sotto il n. 1195/2002 del Registro affari civili  
contenziosi promossa con ricorso depositato m Cancelleria in data 25.6.02

tra

\*\*\*\* \*\* dom. con il delegato ex art. 317 c.p.c. Rag.

Meloni Samuele? in \*\*. -----

OPPONENTE

E

PREFETTO DI GROSSETO dom. con il Funzionario delegato \*\*\*\*\*

Corritore M.Paola

SEDE. -----

## OPPOSTO

Oggetto: opposizione EX ART. 22 1. 689/81 avverso il verbale di contestazione serie 1995 n. 1374915 del 31/5/02 dei C.C. di \*\*\*\*.

## CONCLUSIONI delle PARTI:

Per il ricorrente: annullarsi l'opposto verbale e conseguentemente dichiararsi estinta l'obbligazione di pagamento ordinando la restituzione dell'eventuale somma corrisposta per la sanzione. Con il favore delle spese antistatarie. --

Per il resistente: convalidarsi il verbale impugnato con il favore delle spese.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex L. 689/81 depositato in Cancelleria il 25.6.02, \*\*\*\*  
\*\*\*\*, agli effetti domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Grosseto dopo che, revocati l'originario mandato e domiciliazione elettiva, avr? conferito l'incarico a rappresentarlo in giudizio al Rag. Meloni Samuele? per come da atto ex art. 317 c.p.c. del 27.12.03 in atti, proponeva? impugnativa avverso il verbale di contestazione serie 95 n. 137415 del 31.5.2002 dei C.C. di \*\*\*\* della violazione di cui all'art. 154, co. 3, lett. c/ C.d.S. per l'omissione di precedenza, a bordo della propria autovettura \*\*\*, ai veicoli in marcia nell'immettersi, dall'area di servizio Soc. AGIP, nella Strada Prov. n. 152, progressiva chilometrica 38+200, con ci? dando luogo a sinistro di cui al rapporto dei C.C. detti del 9/7/2001.

Sull'assunto di fatto, della erronea ricostruzione della dinamica del sinistro "de quo" ( per essersi il \*\*\*\* posizionato sulla "corsia centrale di disimpegno parallelamente all'asse stradale" prima che sopraggiungesse l'autovettura del Sandoma' "a velocit? elevata" sulla provinciale invadendo la corsia centrale gi? impegnata dall'autovettura del \*\*\*\*), contrastava la legittimit? stessa del verbale sostenendo appunto, in diritto, la del pari erronea applicazione dell'alt. 154, co. 3, lett. e. del C.d.S. contestativa della violazione oggetto dell'odierna impugnativa. -----

Costituendosi la Prefettura con la propria "comparsa di costituzione e risposta" depositata il 6.2.03 in Cancelleria sosteneva sulla scorta della "attenta" valutazione delle risultanze dei rilievi planimetrici e del rapporto sull'incidente "de quo", la "non correttezza" della manovra del \*\*\*\* nell'immissione sulla strada provinciale per come pu? evincersi, sempre secondo l'assunto del resistente, dal fatto che "l'urto ? avvenuto tra la parte anteriore del veicolo condotto dal ricorrente". -----

Nel corso del giudizio, acquisiti gli atti relativi al sinistro "de quo", ed espletate le prove testimoniali ammesse di cui al ricorso nonch? il teste appuntato \*\*\*\*\* sul verbale dei carabinieri, si procedeva con le .conclusioni di cui ai rispettivi atti sulla scorta delle note finali autorizzate.

Discussa anche oralmente la causa, era la stessa decisa per come da dispositivo

letto all'udienza. -----

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso, a scanso di equivoci e rischio di deviazioni sull'oggetto di causa quale, unicamente diretto a sindacare la legittimit? e fondamento della violazione di cui all'ari 154, co.3, lett. e) C.d.S. contestata con l'impugnato verbale dei C.C. di \*\*\*\*, e "non gi?" sull'accertamento delle cause del sinistro occasionante la detta contravvenzione, come quella dell'altro veicolo coinvolto della violazione di cui all'ari 145 C.\*\*\*\*

E ci?,? se non altro, ad evitare che? l'allargamento del "themadisputandum" oltre il necessario alla ricostruzione della dinamica del sinistro possa risultare deviante, e comunque non appagante al fine che ne occupa anche perch? non sorretta, quella ricavabile dalla documentazione di

causa, dal minimo supporto scientifico

?Preme, piuttosto, individuarsi ogni elemento rilevante ed utile sulle "condotte" e circostanze temporali e luoghi evincibili dagli apporti delle parti, degli organi di polizia oltreché delle testimonianze e produzioni documentali.

Prima fra tutti e prima ancora che il verbale di per sé riduttivo e del "primo momento" le note controdeduttive al ricorso dei C.C. di \*\*\*\* che, ancorché "dialetticamente" riportate "ad atto di parte" Tuttavia pur sempre possono apparire elementi e riscontri obbiettivamente travalicanti gli interessi e le strategie delle parti.

Proprio nel rapporto detto, intanto, ? significativa "valenza pratica" del ruolo assunto, nel caso di specie, dalla C.d. "corsia specializzata" altrimenti definita "corsia centrale di disimpegno", sul richiamo alla nozione di cui al? N.18 dell'art. 3 del C.d.S. per opportunamente precisarsi che la stessa "per sua natura sta ad indicare il punto dove devono transitare nelle manovre di "attraversamento della strada", i veicoli in entrata e uscita dall'area di servizio, posta sul lato dx della percorrenza sud/nord (GR-LI) rispetto all'altra, opposta, di percorrenza nord/sud (LI-GR). Corsia, in sostanza, al servizio di chi, per le esigenze del rifornimento, si trovi ad attraversare la strada Vecchia Aurelia e che, nel caso di specie, ? stata dal \*\*\*\* utilizzata in uscita dall'Agip per portarsi nella percorrenza di marcia Nord/Sud per Grosseto, previamente dall'area di uscita immettendosi nella percorrenza di marcia GR/Li per poi, avvalendosi della corsia specializzata in parola parallela all'asse stradale tra i

due sensi di marcia, immettendosi nella percorrenza Nord/Sud per Grosseto (\*\*\*\*).

Tratto nel quale, nella direzione di marcia del \*\*\*\* e cio? sul latodestro della percorrenza Grosseto/Livorno, ? apposta, per come richiede il regime di utilizzazione del distributore a servizio delle due corsie della circolazione, tutta una serie di segnalazioni e limiti, orizzontali e verticali di pericolo insito nella natura stessa della movimentazione della circolazione "a mezzo corsia specializzata" divisoria e distribuita dei due sensi.

Segnali dei quali non "? cenno" ne nella planimetria nel rapporto dei C.C. pi? volte citato, forse perch? di specifico riferimento alla impugnazione del \*\*\*\* e probabilmente non ritenute le dette segnalazioni (limite 50m/h divieto di sorpasso -strada sdrucchiolevole e incrocio pericoloso) di interesse per il caso oggetto delle controdeduzioni medesime, essendo le segnalazioni sul lato di avvicinamento all'area di servizio nella direzione Sud/Nord del \*\*\*\* e che comunque avranno riguardato il verbale nei confronti di quest'ultimo per la violazione di cui all'art. 145, co. 1 e 10 C.\*\*\*\*

Situazione che ha avuto, modo per? di palesarsi nel corso di causa attraverso le testimonianze, compresa quella di uno dei verbalizzanti che sul punto ha riferito correttamente e con puntualit?, rispondendo a domanda, se il \*\*\*\* nella sua corsia di percorrenza avesse segnaletica di pericolo o di divieto o limiti di velocit? "che s?, vi era segnaletica verticale e orizzontale di incrocio e non sono in grado di ricordarne altre, ma posso dire che al \*\*\*\* veniva elevata non commisurata allo stato dei luoghi (verbale di udienza

19.1.04) . Come pure lo stesso teste, al pari degli altri, sulla domanda di parte resistente, riferiva che "dal punto di vista di immissione del distributore sulla S.P. 152, come da rilievo fotografico allegato alle controdeduzioni, la visibilit? con direzione Follonica/Grosseto ? di circa 400 metri. Resultanza pacifica, questa, della quale pu? non essere trascurata "l'ambivalenza", nel senso che ovviamente non potendo che essere di "entrambi" le direzioni di marcia, non poteva non riguardare la condotta del \*\*\*\*. Tanto da poterla ritenere "foriera" pressoch? esclusiva della collisione tra i due veicoli interessati, ciascuno per il suo verso, alla circolazione del tratto stradale in esame.

Invero, e senza entrare nel merito delle responsabilit? dell'incidente che non interessano "pi? di tanto" la causa, la condotta del \*\*\*\* nell'impegnare la corsia di uscita dall'area e cos? la corsia specializzata per immettersi nel senso di marcia LI-GR, non pu? non rapportarsi alla condotta che "per il principio c.d. dell'affidamento", possa essersi "egli" prefigurata quale da parte di chi, per la situazione delle segnalazioni e dei limiti del luogo, tenuto ad adeguarsi"trattandosi di pericoli e limiti. In particolare, la velocit? della quale, "chi calcoli" prima di entrare nel "" flusso della circolazione, non pu? non tenerne conto, nel senso, anche, che un veicolo avvisabile a 400 metri, non impedisce l'entrate nel flusso "di colui che", circolando a 50 Km/h, non pu? raggiungere intersezione.

?Se a ci? si aggiunge il fatto che, per come si evince dal presunto punto di urto, la manovra di "entrata dall'area corsia di direzione del \*\*\*\* " era pressoch? compiuta al "posizionarsi del \*\*\*\*" nella corsia di mezzo, c.d. specializzata, non ? dato vedere quale addebito doveglisi fare in ordine al

rispetto della precedenza.

Nel senso che: intanto, ove rispettato il detto limite, è chiaro che non si sarebbe affatto verificata alcuna collisione e, comunque, se questa cosa è stata, non può certo attribuirsi al \*\*\*\*\* non trovando spiegazione il comportamento del \*\*\*\*\* se non quella o di velocità travalicante quella rilevata o di eventuale distrazione non essendo concepibile che a piena visuale e con i limiti e limiti del tratto stradale, si vada a finire su una corsia specializzata che ha tutt'altro scopo che quello delle manovre di emergenza .

Tanto lasciano ritenere le risultanze di causa che, al di là della "verità" ricostruttiva della dinamica dell'incidente, consentono, una valutazione del comportamento dell'odierno ricorrente tale da mandarlo esente da responsabilità in ordine alla infrazione " a lui contestata", per essere la "sua" condotta determinata da quella "altrui".

Va pertanto accolto il giovane, con compensazione delle spese di lite per la particolarità del caso.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE,

nel procedimento per opposizione a sanzione amministrativa contrassegnato sotto il numero 1195/02 RG. Di quest'Ufficio, visti gli atti e tenuto conto della trattazione eseguita,

ANNULLA

Il provvedimento impugnato dal ricorrente \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* e cioè verbale

numero 1374915 del 31.5.02 emesso da carabinieri di \*\*\*\* per sinistro del  
19.5.02.

Compensate tra le parti le spese di Giudizio.

Grosseto, 24.5.04

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Vincenzo Capani

<https://www.diritto.it/opposizione-ex-art-22-1-68981-avverso-il-verbale-di-contestazione-sentenza-del-giudice-di-pace-di-grosseto-n-7205-2/>